

Regolamento dell'organo di controllo

- Art. 1** I membri dell'organo di controllo vengono eletti dall'Assemblea dei delegati, ai sensi dell'art. 18 degli statuti della FSFP. Inoltre, devono essere membri della FSFP ai sensi dell'art. 5 dei suoi statuti e tuttora in attività.
- Art. 2** L'organo di controllo comprende al massimo cinque membri eletti dall'Assemblea dei delegati. Esso si compone come segue:
- a) Presidente
 - b) Membri
 - c) Eventualmente il Consigliere finanziario
- L'organo di controllo si costituisce e si ripartisce lui stesso i compiti. Esso redige annualmente un rapporto scritto sulle sue attività all'attenzione del Comitato centrale.
- Art. 3** I membri dell'organo di controllo non possono appartenere al Comitato centrale oppure all'Ufficio esecutivo.
- Art. 4** L'organo di controllo può, in ogni tempo, chiedere delle informazioni sugli affari correnti ed effettuare dei controlli. La verifica dei conti deve essere fatta dall'organo di controllo. Esso controlla i conti annuali della Cassa federativa.
- Art. 5** A richiesta dell'organo di controllo, l'Ufficio esecutivo, il segretario generale o il responsabile amministrativo devono presentare i conti, le pezze giustificative ed informare su casi o affari specifici.
- Art. 6** Le constatazioni dell'organo di controllo che toccano la gestione della FSFP, e che non figurano nel rapporto dei revisori, devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio esecutivo e, a seconda delle circostanze, al Comitato centrale.

Art. 7 Per eseguire certi compiti, l'organo di controllo può avvalersi di consiglieri esterni.

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato centrale dei giorni 10/11 settembre 2020 di Basilea. Esso annulla e sostituisce quello da 2010 ed entra in vigore il 1 gennaio 2021.